

**VERBALE DI ACCORDO
(RICONOSCIMENTO BUONO PASTO – QUADRATURA CARICO LAVORO –
INDENNITA' PRESENZA)**

Tra

SVT srl rappresentata dal Direttore Generale ing. Franco Ettore Viola

e

La RSU rappresentata dai signori *Aiello Alfredo, Zennaro Davide, Mattiello Alberto, Dall'Osto Nicola, Bartolomei Emanuela, Paulon Marco, Caineri Paolo, Ceccato Paolo, Fontana Daniel, Pigatto Paolo, Rizzo Francesco, Lunardi Denis, Lorenzi Giuliano*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

a) in ordine al riconoscimento ed erogazione del buono pasto,

preso atto che

- a oggi il buono pasto erogato agli operatori di esercizio configura una indennità strettamente legata a due specifiche tipologie di turni urbani di Vicenza, segnatamente il turno "spezzato mattinale urbano" e il turno "spezzato pomeridiano urbano";
- nei fatti, nell'organizzazione del lavoro, alcuni operatori di esercizio possono essere assegnati indifferentemente a turni urbani ed extraurbani,
- attualmente l'istituto del buono pasto è disciplinato in maniera distinta anche per il personale amministrativo e di officina di SVT

a decorrere dal 01 gennaio 2024:

1. il valore nominale del buono pasto è stabilito in euro 6 per tutte le categorie di dipendenti ed è riconosciuto con le seguenti modalità:
2. a tutti gli operatori di esercizio che, permanendo nella propria residenza in ragione dello svolgimento del servizio, effettueranno in concreto, sia in urbano sia in extraurbano, le due specifiche tipologie di turni "spezzato mattinale" e "spezzato pomeridiano", sarà riconosciuta l'erogazione del buono pasto;
3. si precisa che i turni extraurbani che beneficiano di diaria non rientrano nella casistica dei turni di cui al punto 2 che precede;
4. a tutto il personale amministrativo e di officina, comandato per esigenze di servizio, a fruire dell'intervallo di almeno 30 minuti, viene riconosciuto il buono pasto;

Enrico Biondani

5. al lavoratore del settore amministrativo e di officina non spetta il buono pasto nel caso in cui faccia orario continuato o sia comunque dispensato dall'intervallo e nel caso in cui l'orario giornaliero non superi le sei ore;

6. Restano salve le pattuizioni di miglior favore già in essere.

b) in ordine alla quadratura oraria del carico di lavoro,

preso atto che per il personale operatore di esercizio

- nell'ambito del servizio extraurbano la quadratura del carico di lavoro avviene su base semestrale con conteggi al 30 giugno ed al 31 dicembre;
- diversamente, nell'ambito del servizio urbano di Vicenza la quadratura del carico di lavoro avviene su base annuale con conteggio dal primo giorno dell'orario invernale e all'ultimo giorno dell'orario estivo;
- l'orario medio normale di lavoro è pari a 39 ore settimanali così come previsto dal CCNL applicato in azienda;
- il settore progettazione del Movimento si adopera per costruire i turni in modo tale che siano in media con l'orario normale di lavoro;
- è sempre possibile per gli operatori di esercizio utilizzare l'istituto del c.d. cambio turno così come da procedure in uso;
- è necessario e non più procrastinabile procedere alla armonizzazione delle modalità e dei termini di computo e di indennizzo dei tempi di ritardo;

a decorrere dal 1 gennaio 2024:

1. a tutto il personale addetto al servizio urbano (rotazione Fusinieri) verrà mantenuta la quadratura del carico di lavoro su base annuale; le parti si danno reciprocamente atto che la quadratura del carico di lavoro su base annuale verrà effettuata prendendo a riferimento il seguente intervallo temporale: 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno;


2. a tutto il personale addetto al servizio extraurbano verrà mantenuta la quadratura del carico di lavoro su base semestrale; le parti si danno reciprocamente atto che la quadratura del carico di lavoro su base semestrale verrà effettuata prendendo a riferimento il seguente intervallo temporale: 1° gennaio - 30 giugno; 1° luglio - 31 dicembre di ogni anno;

3. per il personale occupato a tempo parziale (part-time) si terrà conto delle ore settimanali contrattuali divise per 6 giorni;

4. ai fini del calcolo del carico di lavoro restano invariate le modalità in essere riguardo i seguenti ulteriori elementi:

- a) i tempi aggiuntivi determinati da ritardi legati alle corse componenti il turno programmato (ad esempio traffico intenso, turbative viabilistiche, guasti meccanici, etc.);
- b) servizi aggiuntivi assegnati all'interno del nastro del turno programmato;

5. la liquidazione dell'indennità relativa al saldo dell'eccedenza delle ore di carico di lavoro (intese come differenza tra le ore effettive lavorate meno le ore teoriche da CCNL) verrà effettuata, con retribuzione in straordinario, nel cedolino del mese successivo all'intervallo di tempo considerato per la quadratura;



6. salvo il caso di saldo negativo derivante dalla turnazione programmata, l'eventuale saldo negativo di un operatore di esercizio relativo alle ore computate ai fini del carico di lavoro, nella quadratura semestrale/annuale, verrà compensato mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti/istituti:

- le giornate di agente unico/biglietteria automatica;
- per coloro che non hanno sufficienti giornate di agente unico/biglietteria automatica vengono individuate le seguenti azioni a compensazione: prestazioni straordinarie bis o altre prestazione straordinarie di guida;
- il saldo negativo dovrà essere recuperato e allineato nel semestre successivo all'intervallo di tempo considerato per la quadratura; caso contrario le ore negative verranno trattenute in cedolino paga,
- resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo negativo esistente alla data di cessazione verrà conteggiato e conguagliato in sede di liquidazione delle spettanze di fine rapporto;

7. le ore positive del carico di lavoro potranno essere utilizzate per il recupero dei riposi compensativi /programmati;

8. rimangono invariate le modalità e i termini di corresponsione delle spettanze per le prestazioni volontarie in straordinario;

c) Voci variabili legate alla prestazione.

A far data dal 01 gennaio 2024,

l'importo erogato dall'azienda al personale a titolo di voce variabile legata alla prestazione (meglio definita "indennità di presenza") per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa viene incrementato di € 1,00 e pertanto viene fissato in € 7,00;

in un'ottica di superamento della determinazione aziendale del 06/07/2023 (prot. 2023-U-05815) con la quale veniva disposta l'applicazione datoriale degli istituti economici e normativi dell'ipotesi di accordo del 29/12/2022, è riconosciuto indistintamente a tutto il personale in forza dal 4 ottobre 2017 e di futura assunzione, per ciascun giorno di effettiva prestazione lavorativa l'indennità di presenza del valore di €7,00 decorso il periodo di prova.

E' previsto inoltre l'incremento di ulteriori € 1,00 al giorno di effettiva prestazione lavorativa riconosciuto al personale che effettua:

Giornate di prestazione lavorativa (su base annuale) OPERATORI ESERCIZIO e LAVORATORI 6+1	Giornate di prestazione lavorativa (su base annuale) AMMINISTRATIVI	Incremento valore giornaliero
Da 255 giornate in su	Da 225 giornate in su	+ € 1,00

Le soglie saranno oggetto di verifica annuale e soggette ad eventuale aggiornamento.

L'erogazione della predetta indennità avviene mediante conguaglio a fine anno all'esito della verifica delle giornate di effettiva prestazione lavorativa nell'anno di riferimento del dipendente.

L'erogazione della indennità è condizionata alla fruizione da parte del dipendente del periodo minimo di ferie annuale previsto per legge.

Norma di chiusura. Efficacia novativa del presente accordo.

Il contenuto del presente accordo ha efficacia novativa; tutti gli accordi a regola e disciplina delle suddette materie, sottoscritti in precedenza, anche provenienti dalle due aziende conferenti (ex Aim ed ex FTV) perdono di validità ed efficacia con la sottoscrizione del presente accordo.



Le parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto nel considerato dell'accordo del Premio di Risultato del 12 ottobre 2023 e relativo all'armonizzazione degli istituti elencati, anche indicativamente e non esaustivamente, sarà oggetto di confronto durante il primo semestre dell'anno 2024.

Letto confermato e sottoscritto.

Vicenza, 30 novembre 2023.

SVT srl

RSU



Handwritten signatures of RSU members, including names like Enrico Baroloni, Paolo Giulio, and others. Some signatures are in blue ink.